

Prot. 1803/18 u.



Prot. H. 99/18 int.

## *Tribunale di Pordenone*

*Presidenza*

### **PROTOCOLLO D'INTESA IN TEMA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - D.P.R. 115/2002**

TRA

- TRIBUNALE DI PORDENONE
  
- AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE
  
- GUARDIA DI FINANZA  
COMANDO PROVINCIALE DI PORDENONE

## LE PARTI

**Il Tribunale di Pordenone, nella persona del Presidente Dr. Lanfranco Maria Tenaglia;**

**L'Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore Provinciale di Pordenone, dott. Paolo De Luca;**

**La Guardia di Finanza, nella persona del Comandante Provinciale Col. t. ISSMI Stefano Commentucci.**

### PREMESSO CHE

- visti gli artt. 3 e 24 della Costituzione, espressione dei principi costituzionali di uguaglianza, formale e sostanziale e del diritto di difesa;
  - visti gli artt. 74-145 del D.P.R. 30.05.2002, n. 115, "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*" (di seguito "*Testo Unico*"), che garantiscono ai non abbienti la possibilità di agire in giudizio per la difesa dei propri diritti ed interessi legittimi, mediante il ricorso all'istituto del Patrocinio a spese dello Stato e la previsione dei requisiti e delle modalità per essere ammessi al beneficio;
  - visto in particolare l'art.74 del Testo Unico, che prevede il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti sia nel processo penale, che in quello civile, amministrativo, contabile, tributario e nei procedimenti di volontaria giurisdizione, allorché le domande non appaiano manifestamente infondate;
  - visto l'art. 79 del Testo Unico che prevede che l'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato deve contenere una dichiarazione sostitutiva circa la sussistenza delle condizioni di reddito di cui all'art.76 del Testo Unico (proprie e dei familiari conviventi) e l'impegno a comunicare, fino a quando il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione;
  - visto l'art. 96 del Testo Unico, che prevede che, nei dieci giorni successivi alla presentazione di un'istanza di gratuito patrocinio, il magistrato davanti al quale pende il processo penale, verificata l'ammissibilità dell'istanza, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 79, ammette l'interessato al beneficio, salvo fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni di cui agli artt. 76 e 92;
  - visto l'art. 96, comma 2, del Testo Unico, che prevede che il magistrato, se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni di cui agli artt. 76 e 92 del Testo Unico, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte, prima di provvedere all'ammissione, può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche;
  - visto l'art. 98, comma 1, del Testo Unico, che prevede che copia dell'istanza dell'interessato, delle dichiarazioni e della documentazione allegate, nonché del decreto di ammissione al patrocinio sono trasmesse, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'Agenzia delle Entrate nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio del predetto magistrato;
  - visto l'art. 98, comma 2, del Testo Unico, che prevede che, successivamente, l'Agenzia delle Entrate verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria, e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'articolo 76;
  - visto l'art. 88 del Testo Unico, che prevede che nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.
- Al fine di rafforzare e rendere maggiormente efficace l'azione dell'Agenzia delle Entrate e/o della Guardia di Finanza di verifica, in sinergia con il Tribunale, dell'esattezza, dell'effettività e della permanenza delle condizioni che disciplinano l'ammissione al gratuito patrocinio.



## LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. Il Tribunale di Pordenone, al fine di standardizzare e rendere efficienti le procedure di ammissione al Gratuito Patrocinio e le attività di verifica dei requisiti, dispone l'adozione dei moduli di dichiarazione di richiesta e di aggiornamento delle condizioni di ammissione allegati al presente protocollo d'intesa;
2. In presenza di fattispecie riconducibili all'art. 96, comma 2, del Testo Unico, il Tribunale trasmetterà alla Guardia di Finanza, per le necessarie verifiche, il proprio provvedimento unitamente alla relativa istanza e tutta la documentazione prodotta con la stessa. La Guardia di Finanza provvederà a riscontrare la situazione e comunicarne gli esiti al Tribunale;
3. Ai sensi dell'art. 98, comma 1, del Testo Unico, copia dell'istanza dell'interessato, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché del decreto di ammissione al patrocinio sono trasmesse, a cura del Tribunale, nei tempi consentiti dalla situazione organizzativa, all'Agenzia delle Entrate nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio del predetto. Le predette istanze verranno altresì inviate, per conoscenza, alla Guardia di Finanza;
4. Le comunicazioni di cui ai precedenti punto 2. e punto 3. avverranno tramite Posta Elettronica Certificata ai seguenti indirizzi:
  - Direzione Provinciale Agenzia delle Entrate di Pordenone: PEC dp.pordenone@pce.agenziaentrate.it;
  - Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pordenone: PEC pn0500000p@pec.gdf.it;quest'ultimo Comando provvederà poi al contestuale inoltro ai Reparti territorialmente competenti nella Provincia, inserendo, tra i destinatari, anche l'ufficio del Tribunale richiedente e commettendo incarico di riferire direttamente gli esiti a quest'ultimo;
5. Ai sensi dell'art. 76 del Testo Unico, l'Agenzia delle Entrate esaminerà la correttezza dell'autocertificazione per l'anno dell'ultima dichiarazione presentata per l'istante ed i suoi familiari e conviventi;
6. La Guardia di Finanza, raccordandosi con l'Agenzia delle Entrate, anche in relazione a possibili piani ispettivi rientranti tra i controlli fiscali annuali demandati al Corpo, in aggiunta alle attività previste dagli artt. 96, comma 2, e 98, comma 2, del Testo Unico potrà controllare, a campione, la presenza di casi di "mancato aggiornamento dati" (obbligo previsto dall'art. 79, comma 1, lett. d)), per i quali il Tribunale fornirà, previa richiesta specifica, eventuali evidenze sullo stato dei procedimenti;
7. L'Agenzia delle Entrate e/o la Guardia di Finanza provvederanno, in caso gli accertamenti palesino irregolarità (indicazione di dati reddituali inesatti e/o incompleti, ecc.), a comunicarne gli esiti al Tribunale per la conseguente revoca e alla Procura della Repubblica per quanto di competenza;
8. La Guardia di Finanza potrà fornire ausilio sia per le attività demandate all'Agenzia delle Entrate in relazione alla verifica dei requisiti, che al Tribunale di Pordenone per le azioni di recupero delle somme indebitamente percepite e/o non versate;
9. Quanto stabilito nel presente Protocollo varrà anche per le istanze trasmesse agli Uffici del Giudice di Pace di Pordenone con riferimento ai procedimenti penali;
10. Il Tribunale di Pordenone, la Direzione Provinciale di Pordenone e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pordenone assumono tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni;
11. Il Tribunale, nei tempi consentiti dalla situazione organizzativa, trasmetterà notizia dell'avvenuta definizione dei procedimenti e processi penali e dei procedimenti civili, nei quali vi è stata ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, nonché del Decreto di liquidazione delle spese di gratuito patrocinio emesso, all'Agenzia delle Entrate e, per conoscenza, alla Guardia di Finanza, per gli ulteriori controlli;
12. Vista la Circolare del Ministero della Giustizia del 10 gennaio 2018, il Tribunale richiederà ai difensori, in presenza di ammissione al gratuito patrocinio, il deposito, contestualmente all'istanza di pagamento, di una nuova dichiarazione sostitutiva di cui all'art.79 al fine di riconfermare la sussistenza dei requisiti reddituali, con tutta la documentazione necessaria a consentire al magistrato di verificare la sussistenza dei presupposti per procedere al pagamento (dichiarazioni dei redditi sino all'anno di conclusione della fase/grado del procedimento, stato di famiglia aggiornato, e ogni altra documentazione utile al calcolo del reddito dell'interessato e dei familiari conviventi);

## DURATA

Il presente protocollo ha durata biennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Le parti convengono di stabilire una verifica del funzionamento dopo un anno dall'entrata in vigore e, in ogni caso, si riservano di apporre le modifiche che saranno ritenute opportune e necessarie.

## DISPOSIZIONI FINALI

Per il coordinamento di eventuali problematiche relative all'attività in questione, sono individuati i seguenti uffici nelle persone dei responsabili pro-tempore:

- 1) Per il Tribunale, il Presidente, dott. Lanfranco Maria Tenaglia
- 2) Per l'Agenzia delle Entrate, il Direttore Provinciale, dott. Paolo De Luca
- 3) Per la Guardia di Finanza, il Comandante Provinciale, Col. Stefano Commentucci

Pordenone, 26 settembre 2018

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
dott. Lanfranco Maria Tenaglia

IL COMANDANTE PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA  
Col. t. ISSMI Stefano Commentucci

IL DIRETTORE PROVINCIALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE  
dott. Paolo De Luca